



ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DELL'USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE

L'Amministrazione Comunale, in persona del Dirigente pro-tempore del Servizio **Promozione Attività Sportive**, visto il parere espresso dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 517 del 4/08/1977, della Circolare del Ministero della P. I. n.12 del 12/04/1991 e della Circolare del Consiglio Scolastico Provinciale del 25/09/2000, concede alla A.S.D.
.....(d'ora in poi soggetto contraente),

C.F./P.Iva in persona del suo Presidente e/o

Legale rappresentante: Cognome Nome.

.....

nato a il domiciliato in

a n.° C.F.

Tel. Cell. email.

che ne ha avanzato formale richiesta, l'utilizzo della struttura annessa alla seguente Scuola:

--

nello stato di fatto in cui si trova, per le attività appresso indicate e nei seguenti giorni ed orari:

Attività

--

Giorni

--

Orari

--

Il soggetto contraente si obbliga a rispettare le modalità d'uso, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio di seguito specificato, e le sottoscrive per accettazione.

Il soggetto contraente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, ex art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in condizioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Napoli.



ART. 1

Il soggetto contraente potrà utilizzare i locali e le attrezzature della scuola per le attività di promozione sportiva esclusivamente in orario extracurricolare nei giorni e nelle ore espressamente sopra autorizzate, fatte salve le esigenze della scuola.

L'utilizzo degli spazi è concesso esclusivamente per attività addestrative. È vietato, altresì, pena la risoluzione immediata del presente atto, l'uso dell'impianto medesimo, per attività che perseguono direttamente o indirettamente fini di lucro e per finalità contrarie a quelle vietate dalla legge.

ART. 2

Il soggetto contraente, con la sottoscrizione del presente atto, fa espressa dichiarazione di manleva, esonerando sia il Comune di Napoli che i Dirigenti della Scuola, di cui la struttura fa parte, da ogni responsabilità civile e penale per i danni che potrebbero derivare a persone e/o cose a seguito dell'uso improprio dei locali e delle attrezzature.

Il soggetto contraente risponderà, in solido con altri soggetti eventualmente co-assegnatari, dei danni che possono essere causati ai locali ed alle attrezzature ivi esistenti sulla base degli accertamenti che saranno effettuati mediante redazione in contraddittorio di apposito verbale da sottoscrivere fra il rappresentante legale del soggetto contraente ed un rappresentante della scuola, individuato dal Dirigente scolastico, allo scopo di constatare lo stato dei locali e delle attrezzature ivi rilevati a seguito dell'evento dannoso.

L'apertura e la chiusura degli impianti è demandata prevalentemente a personale dipendente della scuola, nominato dal Dirigente scolastico secondo le esigenze della propria struttura.

Nelle strutture con ingresso indipendente, l'accesso è subordinato alla presenza di un responsabile del soggetto contraente il cui nominativo deve essere comunicato sia alla Scuola e sia al Servizio Promozione Attività Sportive e Iniziative per lo Sport.

Il soggetto contraente, pena la nullità del presente atto, è obbligato, *ex lege*, ad assicurare, durante gli orari previsti per l'utilizzazione dei locali *de quibus*, nel rispetto della vigente normativa ed in ultimo del Decreto Ministero della Salute del 26 giugno 2017, un adeguato servizio sanitario, con la presenza di almeno un defibrillatore e personale qualificato all'uso dello stesso, nonché al primo soccorso.

ART. 3

L'utilizzo dei locali e delle attrezzature concesse decorre dalla data indicata nell'atto di autorizzazione e avrà termine il 31 maggio 2025, salvo eventuale richiesta di proroga, da indirizzare alla competente autorità scolastica entro il precitato termine. L'ulteriore utilizzo, se eventualmente concesso, si intende quale *addendum* del presente atto e non costituisce diritto acquisito per gli anni successivi.

È facoltà insindacabile dell'Amministrazione la revoca/sospensione immediata della presente concessione per esigenze della Scuola o dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4

La pulizia dei locali dovrà essere effettuata a cura e a spese del soggetto contraente che è obbligato a curare la buona conservazione della struttura, rispondendo, così come indicato in premessa, di tutti i danni che potranno essere arrecati all'edificio e alle attrezzature nelle ore in cui essa ne dispone.

Il soggetto contraente si impegna a segnalare immediatamente al Dirigente scolastico, e per conoscenza al Servizio Promozione Attività Sportive, la presenza di eventuali danni rilevati nei locali concessi in uso, non ascrivibili alla propria responsabilità.

ART. 5

Il soggetto contraente ha l'obbligo di munire tutti i propri iscritti (compresi gli istruttori) di un proprio tesserino di riconoscimento, sul quale dovrà essere riportata, oltre alla denominazione del sodalizio sportivo di appartenenza, l'annotazione della denominazione della compagnia assicuratrice con la quale è stata



stipulata precipua polizza per la copertura dei rischi connessi all'attività esercitata nell'ambito della pratica sportiva. È fatto divieto assoluto al soggetto contraente di trasferire i propri iscritti presso una struttura diversa da quella concessa in uso con il presente atto, nonché di utilizzare spazi concessi ad altri sodalizi sportivi.

Il soggetto contraente è tenuto ad osservare strettamente le norme previste dalla vigente normativa di settore afferente la disciplina dell'accesso alle singole attività sportive (età, sesso, visite mediche, ecc.).

ART. 6

Il soggetto contraente non potrà farsi sostituire da altri sodalizi sportivi nell'utilizzo dei locali concessi, anche parzialmente e a titolo gratuito, pena la risoluzione del presente atto.

ART. 7

Il soggetto contraente è tenuto al pagamento di un “ canone tariffario “ di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 4/2/98, pari a € 2,58 Euro + IVA per ogni ora, da effettuarsi obbligatoriamente per motivi contabili in data 1 ottobre 2025, per il periodo settembre - dicembre 2025, e, in data 1 febbraio 2026, per il periodo gennaio – maggio 2026, mediante bonifico intestato a:

Comune di Napoli – Servizio Promozione Attività Sportive e Iniziative per lo Sport -
codice IBAN IT95X0306903496100000046118

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche al pagamento del “ canone tariffario “ di cui sopra per eventuali variazioni imposte dalla stessa Amministrazione, anche nell'ambito della stagione sportiva in corso. In tal caso il soggetto contraente ha facoltà di risoluzione del presente atto, senza alcun obbligo risarcitorio a carico dell'Amministrazione Comunale, restando in capo al soggetto contraente il pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo dei locali concessi fino alla data effettiva della risoluzione *de qua*.

L'utilizzo dell'impianto sarà consentito solo previa consegna della ricevuta dell'avvenuto pagamento al Servizio Promozione Attività Sportive, che provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Autorità scolastica competente.

In caso di mancato pagamento del citato “ canone tariffario “ sarà interdetto immediatamente l'accesso alla struttura e sarà instaurata la procedura per il recupero coatto delle somme dovute secondo le modalità vigenti.

Il “ canone tariffario “ di cui sopra è dovuto per tutta la durata della concessione e anche nel caso di mancato utilizzo delle strutture per motivi estranei all'Amministrazione.

ART. 8

Con la sottoscrizione del presente atto, il soggetto contraente si impegna, pena la risoluzione dello stesso, ad applicare, per l'eventuale quota di iscrizione, una tariffa non superiore ad € 30,00, comprensiva di assicurazione e costi di segreteria.

Contestualmente il soggetto contraente si impegna ad applicare, pena la risoluzione del presente atto, per l'eventuale quota mensile una tariffa non superiore a € 15,49.

Il soggetto contraente ha l'obbligo di riservare, a titolo gratuito almeno il 15% delle iscrizioni ai giovani appartenenti alle categorie meno abbienti che verranno segnalati dagli Organi Assistenziali preposti. L'assolvimento di quanto previsto dal precedente punto va comunicato anche al Servizio Promozione delle Attività Sportive e Iniziative per lo Sport.

ART. 9

In caso di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali concessi in uso durante il periodo dell'utilizzo dello stesso, con conseguenziale inibizione all'accesso, al soggetto contraente non sarà riconosciuto alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

L'eventuale protrarsi dei citati lavori manutentivi, con inutilizzazione dei locali *de quibus*, potrà essere, invero, motivo di risoluzione immediata del presente atto, senza alcun obbligo risarcitorio a carico



dell'Amministrazione Comunale, fermo restando quanto dovuto dal soggetto contraente fino alla data ultima del citato utilizzo.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare ispezioni e sopralluoghi, con proprio personale, per verificare che tutte le strutture vengano utilizzate in modo conforme alle disposizioni stabilite nel presente atto di concessione.

ART. 11

Il soggetto contraente, anche per quanto non specificamente riportato, con la sottoscrizione e accettazione del presente atto, si impegna ad osservare tutto quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Il soggetto contraente prende, altresì, atto che resta ferma la competenza del Dirigente scolastico circa la generale salvaguardia dell'immobile nonché il controllo del rispetto di tutti gli articoli riportati nel presente atto di concessione.

Napoli,

Il legale rappresentante p.t.

.....

Dichiarante identificato mediante documento di Identità che si allega in fotocopia	
Estremi del documento allegato:	
Tipo.....n.....	
.....	
da.....il...../...../.....	Rilasciato
Il Funzionario Addetto	
.....	

Il Dirigente
Servizio Promozione Attività Sportive
dott. Vincenzo Papa

.....